

PROGETTO FARMACIA DEI SERVIZI

- A) ANALISI DI PRIMA ISTANZA E SERVIZI DI SECONDO LIVELLO**
B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FARMACIA

1. INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recepito con D.G.P. 2325/2011, sono stati individuati i servizi erogabili dalle Farmacie convenzionate, quali l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza e prestazioni strumentali di secondo livello, la messa a disposizione di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, da svolgere sia presso la Farmacia, che a domicilio degli utenti, e più in generale l'attività di prevenzione e di educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza.

Le novità contenute negli atti normativi delineano un percorso di evoluzione della Farmacia territoriale verso il nuovo modello della "Farmacia dei servizi", che la vede maggiormente integrata nella rete dei servizi sanitari, in virtù della sua distribuzione capillare sul territorio provinciale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 GENERALI

1. Legge 18.06.2009, n. 69, art. 11 – "Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN";
2. D.Lgs 03.10.2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
3. D.M. 16.12.2010 "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
4. D.M. 16.12.2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ...";
5. D.G.P. 04.11.2011, n. 2325 "Farmacia dei servizi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153";
6. D.M. 11.12.2012 "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 153/2009".

2.2 SPECIFICI

1. D.M. 14.09.1994, n 739 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere;
2. D.M. 14.09.1994, n 741 – Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista;
3. D.M. 27.07.2000 – Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
4. Legge 26.02.1999, n. 42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie;
5. Legge 10.08.2000, n. 251 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica;
6. Legge 02.02.2006, n. 43 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;
7. Codice deontologico dei farmacisti;
8. Codice deontologico degli infermieri;

9. Codice deontologico dei fisioterapisti;
10. D.Lgs 09.04.2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. D.Lgs 08.09.2000, n. 332 – Vigilanza sui Dispositivi medico-diagnostici in vitro;
12. D.Lgs 24.02.1997, n. 46 recante – Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici;
13. D.P.R. 15.07.2002, n. 254 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
14. D.Lgs 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento deve essere applicato da tutte le Farmacie territoriali che erogano i servizi aggiuntivi ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n. 2325 del 2011.

4. RESPONSABILITÀ

I titolari o direttori responsabili di Farmacia, gli Infermieri ed i Fisioterapisti sono responsabili del rispetto dei contenuti del presente documento.

5. ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE DEL TITOLARE O DIRETTORE DELLA FARMACIA

Il titolare o il direttore responsabile della Farmacia è tenuto a:

- a. comunicare alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS) l'elenco delle attività attualmente erogate fra quelle ricomprese nel presente documento, nonché, ai sensi del D.M. 11.12.2012, comunicare preventivamente alla APSS la volontà di erogare nuovi servizi;
- b. pubblicizzare le diverse tipologie di servizi offerti dalla Farmacia e i relativi costi;
- c. fornire i nominativi e i recapiti dei professionisti per le prestazioni a domicilio;
- d. conservare per almeno 6 mesi le prescrizioni mediche obbligatorie per l'erogazione di determinate prestazioni (come, ad esempio, la somministrazione di farmaci) con le modalità ritenute più idonee per assicurare la tracciabilità della prestazione e, al contempo, l'anonimato dell'utente;
- e. conservare la documentazione relativa all'eventuale convenzione con Strutture Provinciali Accreditate, come ad esempio per la refertazione delle indagini cardiologiche;
- f. segnalare o accertarsi che siano segnalati eventuali effetti avversi ai farmaci o incidenti/mancati incidenti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di farmaco e dispositivo vigilanza;
- g. accogliere eventuali segnalazioni di disservizi da parte degli utenti ed attivarsi per la loro soluzione o per il miglioramento del servizio.

6. ADEMPIMENTI DEL TITOLARE O DIRETTORE DELLA FARMACIA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TRAMITE PROFESSIONISTI SANITARI

Nei casi in cui il titolare o il direttore della Farmacia intenda avvalersi di personale sanitario a supporto delle prestazioni erogate, il medesimo è tenuto a:

- a. accertare il possesso, da parte dei professionisti, del titolo abilitante ai sensi della vigente normativa e l'iscrizione ai Collegi provinciali degli infermieri o eventuale adesione alle

- Associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti; copia della documentazione deve essere conservata presso la Farmacia;
- b. acquisire il curriculum dei professionisti (esperienze lavorative; titoli di studio) e conservarlo presso la Farmacia;
 - c. definire la tipologia della attività che saranno svolte in Farmacia dagli infermieri e dai fisioterapisti, specificandone le modalità operative; in particolare definire le modalità per tracciare le prestazioni effettuate a fronte di prescrizione medica, con garanzia di anonimato;
 - d. assicurare che il personale sanitario con funzioni di supporto all'esecuzione degli esami sia formato sull'effettuazione degli stessi e sulla manutenzione della strumentazione, accertandosi della loro partecipazione a corsi di aggiornamento mirati a tale scopo con cadenza almeno triennale;
 - e. vigilare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dei professionisti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - f. vigilare che le attività svolte in Farmacia corrispondano al profilo professionale del professionista e che siano quelle previste dalla specifica normativa sui servizi in Farmacia;
 - g. descrivere, in un apposito documento da inviare in copia alla APSS, i compiti e le responsabilità degli infermieri che forniscono il supporto all'esecuzione dei test autodiagnostici e delle prestazioni strumentali.

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il farmacista titolare o il direttore responsabile della Farmacia è tenuto ad assicurare che i servizi forniti dalla propria Farmacia siano erogati in locali e con strumentazione idonei, e, qualora se ne avvalga, da personale sanitario formato, nel rispetto delle indicazioni normative che affluiscono nella disciplina, al fine di garantire la tutela della salute.

7.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'attivazione e l'effettuazione dei servizi erogati dalla Farmacia sono totalmente a carico del cittadino che li ha richiesti, indipendentemente dal fatto che per essi sia prevista o meno la prescrizione medica, e di ciò il cittadino va obbligatoriamente informato prima dell'esecuzione della prestazione.

7.2 REQUISITI TECNICO STRUTTURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN FARMACIA

Ai fini dell'effettuazione delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che fruiscono dei servizi offerti in Farmacia, devono essere utilizzati spazi dedicati, separati dagli altri ambienti, adeguatamente attrezzati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature in dotazione in condizioni di sicurezza, come prescritto dal manuale d'uso della strumentazione e dagli inserti dei reattivi.

Si dovrà, inoltre, osservare quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, nel caso in cui la Farmacia eroghi specifiche prestazioni professionali (infermieristiche e/o fisioterapiche), sarebbe preferibile disporre di un apposito locale dotato di lavandino e di ogni altra attrezzatura idonea e necessaria ai fini dell'esecuzione delle prestazioni erogate (ad esempio, lettino anche pieghevole); in alternativa, qualora le dimensioni della Farmacia non consentano di dedicare un apposito locale, o i volumi dell'attività non lo richiedano, potrà essere utilizzato un apposito spazio, purché adeguatamente separato, anche in condivisione con gli altri servizi già normalmente svolti dalla Farmacia. In tal caso, l'eventuale assenza di lavandino potrà essere vicariata con l'utilizzo di specifici prodotti per l'igiene delle mani.

7.3 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI / APPARECCHIATURE

Il titolare o il direttore della Farmacia ha l'obbligo di mantenere in funzione e monitorare l'apparecchiatura utilizzata, secondo le indicazioni della ditta produttrice, al fine di poterne garantire l'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza di funzionamento.

A tal fine deve essere in possesso, in relazione alla tipologia della attrezzatura, della seguente documentazione:

- certificazioni richieste per i dispositivi medici e per le apparecchiature diagnostiche in vitro, secondo la legislazione vigente;
- certificazione di consegna e di collaudo dell'attrezzatura, ove previsto;
- manuale d'uso in lingua italiana dell'apparecchiatura fornita dalla ditta;
- procedure d'utilizzo delle apparecchiature in uso redatte dalla Farmacia;
- documentazione relativa ad ogni apparecchiatura comprendente:
 - piano delle manutenzioni preventive;
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - controlli periodici di qualità e loro registrazione;
 - controlli periodici di sicurezza elettrica con la frequenza prevista dalla normativa vigente in materia;
 - attestazione della ditta dell'avvenuta formazione del personale addetto all'uso dell'apparecchiatura.

La documentazione deve essere custodita in originale presso la Farmacia e messa a disposizione della APSS in occasione dell'attività ispettiva.

Ove possibile, è raccomandato l'utilizzo di dispositivi/apparecchiature latex free, compresi i relativi accessori ed il materiale monouso.

8. ASPETTI GESTIONALI

Dall'erogazione delle prestazioni sanitarie in Farmacia possono derivare rifiuti pericolosi a rischio infettivo (taglienti e non) ed eventuali rifiuti pericolosi non a rischio infettivo che devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Le aree dedicate all'erogazione delle prestazioni sanitarie devono essere sanificate secondo uno specifico programma di risanamento.

Le procedure per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività sanitaria e quelle per il risanamento degli ambienti utilizzati devono essere conservate in Farmacia e messe a disposizione della APSS in occasione dell'attività ispettiva.

9. FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento continuo del personale, nell'ambito delle prestazioni erogabili dalle Farmacie, viene riconosciuto quale aspetto di fondamentale importanza.

Particolare cura deve essere posta nella formazione e addestramento del personale addetto all'esecuzione delle analisi di prima istanza e delle prestazioni strumentali, a garanzia del livello qualitativo delle indagini stesse.

PROGETTO FARMACIA DEI SERVIZI

ANALISI DI PRIMA ISTANZA E SERVIZI DI SECONDO LIVELLO

Come noto, ai sensi del D.M. 16.12.2010, presso le Farmacie territoriali possono essere eseguite sia indagini strumentali, sia prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per "test autodiagnostici", cioè di test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero, in condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario della Farmacia.

Nelle Farmacie aperte al pubblico è vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue venoso e/o arterioso o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi.

Obblighi informativi

Il titolare o il direttore responsabile della Farmacia ha l'obbligo di esporre nei locali della Farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche e strumentali disponibili agli utenti, unitamente alle relative tariffe.

Gli avvisi non possono contenere dizioni che richiama espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le Farmacie.

Il farmacista mette a disposizione dell'utente il dispositivo per "test autodiagnostico" (quali, ad esempio, analisi di prima istanza e spirometria con referto automatico) fornendo i suggerimenti idonei all'impiego. In particolare, è tenuto ad indicare all'utente, prima dell'esecuzione dell'esame, la differenza tra un test autocontrollo, che non è sufficiente per formulare un giudizio diagnostico, ed un esame svolto normalmente in un laboratorio/ambulatorio autorizzato.

Il farmacista deve, altresì, informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico curante, che indicherà le eventuali iniziative terapeutiche.

A fronte di parametri anomali, il paziente deve essere inviato al proprio medico curante.

ANALISI DI PRIMA ISTANZA

Le analisi di prima istanza sono delle semplici autoanalisi, effettuate su sangue superficiale capillare o su campioni di urina, che permettono di conoscere il valore del contenuto di alcune sostanze, parametri dello stato della nostra salute, come, ad esempio, colesterolo e glucosio.

Le prestazioni analitiche di prima istanza eseguibili presso la Farmacia con dispositivi medici per test autodiagnostici sono:

- **test per la misurazione di glucosio, colesterolo e trigliceridi;**
- **test per la misurazione di emoglobina, creatinina, aminotransferasi, ematocrito;**
- **test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, presenza di sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;**
- **controlli ricorrenti dei pazienti in trattamento con farmaci anticoagulanti orali vitamina K-antagonisti (tempo di protrombina e INR);**
- **test di ovulazione, test per la menopausa e test di gravidanza.** Nell'effettuazione delle prime due indagini, si deve tenere in considerazione quanto segue:
 - **test di ovulazione:** è un coadiuvante alla individuazione dei giorni fertili del ciclo per le pazienti ipofertili. Tuttavia, il giudizio sui risultati che derivano dal loro utilizzo non può prescindere da una valutazione complessiva. Infatti, pur potendo tale test aiutare anche la coppia fertile ad individuare, attraverso la determinazione del picco dell'LH nelle urine, la finestra delle 48 ore più favorevoli al concepimento, non significa che questo si traduca nel concepimento stesso. Il test dell'ovulazione non è un test di autodiagnosi, ma si tratta di un'indagine che lo specialista può consigliare a quelle donne per le quali abbia già escluso,

mediante dosaggi ormonali sierici, la presenza di patologie e condizioni al limite della fisiologia, nelle quali la presenza del picco di LH non ha significato di picco pre-ovulatorio. Risulta evidente, pertanto, come l'interpretazione del risultato di questi test debba essere rimandata al giudizio clinico dello specialista ginecologo.

- test per la menopausa (FSH): ha valore limitato, in quanto, avendo le gonadotropine una produzione circadiana, i risultati presentano grande variabilità in relazione al momento della giornata in cui si esegue l'esame.

Inoltre, si deve tenere conto che il periodo premenopausale può durare diversi mesi e la sola conoscenza dei valori di FSH è ininfluyente ai fini dell'approccio diagnostico-terapeutico.

Infine, è necessario tenere presente che l'irregolarità mestruale può essere sintomo di un problema clinico più serio (come, ad esempio, un polipo endometriale), che non deve essere trascurato, e che richiede un inquadramento di tipo specialistico.

Il test all'FSH si limita, quindi, a fotografare, in modo peraltro impreciso per le motivazioni sopra riportate, una condizione ormonale che, se isolata, non ha di per sé alcun significato diagnostico.

- **test per la misurazione del sangue occulto nelle feci**: rispetto a tale esame corre l'obbligo di sottolineare che:
 - è in essere nella Provincia Autonoma di Trento una campagna di screening per la prevenzione del carcinoma del colon-retto, che prevede l'invito alla popolazione residente di ambo i sessi, di età compresa tra 50 e 69 anni, ad effettuare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci mediante metodo immunochimico, che si caratterizza per sensibilità (cioè capacità di individuare la presenza sia di adenomi ad alto rischio che di cancro) e specificità (capacità di etichettare come negativo un soggetto privo di adenomi ad alto rischio o di cancro);
 - i kit per l'autodiagnosi possono essere di vario tipo, quindi con risultati non del tutto confrontabili, con soglie di positività variabili e non sempre sottoposti ai dovuti controlli di qualità. Inoltre, il valore diagnostico di un test estemporaneo nel singolo soggetto non è del tutto riconosciuto.

SERVIZI DI SECONDO LIVELLO EROGABILI CON DISPOSITIVI STRUMENTALI

Nell'ambito dei servizi di secondo livello, sono utilizzabili presso le Farmacie i seguenti dispositivi strumentali:

- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite **spirometria**: si tratta di un esame non invasivo, utilizzato per la diagnosi ed il monitoraggio di numerose malattie dell'apparato respiratorio, i cui risultati devono comunque essere valutati dal medico curante.

Per la corretta esecuzione della spirometria è necessario il rispetto di alcuni criteri, quali:

- posizione della testa eretta;
- posizione del corpo seduta eretta;
- posizione del tronco non ad angolo acuto con arti inferiori;
- torace non ostacolato nei movimenti (ad esempio da abiti stretti, aderenti ...);
- boccaglio anatomico;
- naso chiuso con stringinaso;
- mantenimento di eventuale protesi dentaria;
- soggetto in condizioni di riposo da almeno 15 minuti, con sospensione del fumo da almeno 1 ora.

È necessario l'utilizzo di boccali monouso con filtri antibatterici ad azione filtrante del 99% e con resistenza al flusso molto bassa, al fine di prevenire possibili infezioni (da contaminazione di boccali, tubi, valvole e sensori di flusso).

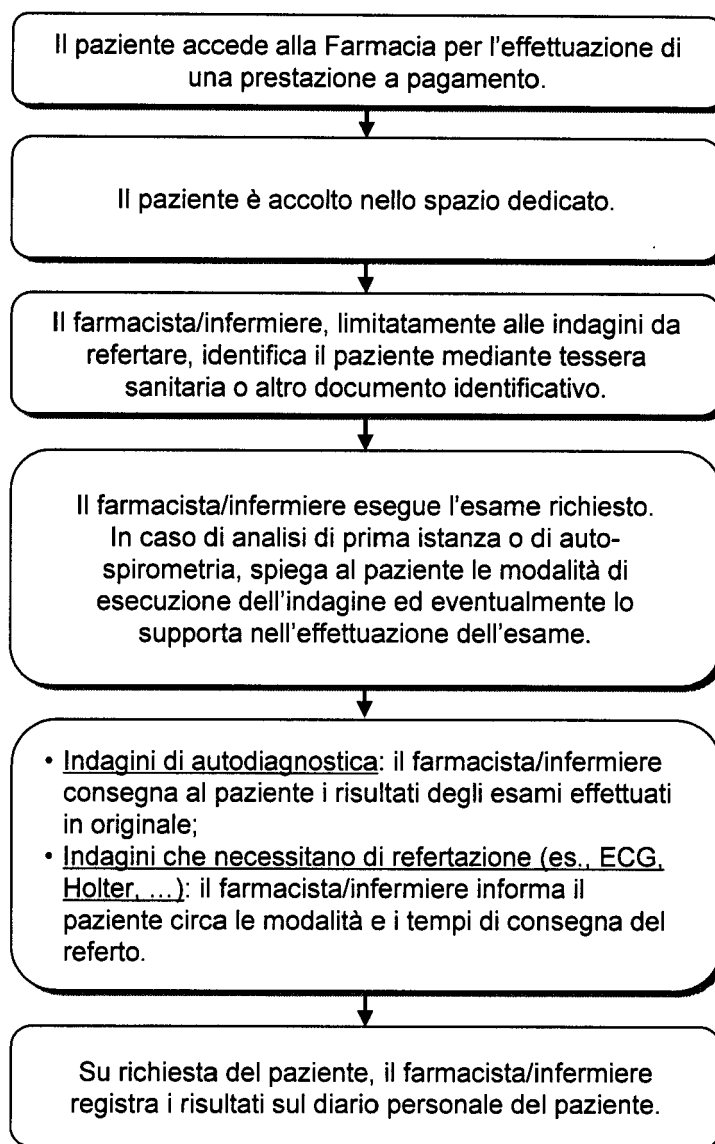
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della **saturatione percentuale dell'ossigeno**;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della **pressione arteriosa**;
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasiva della **pressione arteriosa (Holter pressorio)**, da effettuarsi in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

L'Holter pressorio è un test non invasivo che consente il monitoraggio continuo della pressione arteriosa per 24 ore, mediante l'utilizzo di un bracciale per la misurazione della pressione arteriosa che viene fissato a un braccio e collegato a un registratore portatile per 24-48 ore.

- dispositivi per la registrazione **dell'attività cardiaca (ECG)**, da effettuarsi in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

L'Elettrocardiogramma (ECG) consiste nella registrazione dell'attività elettrica del cuore i cui i segnali sono captati da elettrodi opportunamente disposti, che deve essere eseguito da personale adeguatamente formato.

PERCORSO DEL PAZIENTE CHE RICHIEDE ANALISI PRIMA ISTANZA E SERVIZI DI SECONDO LIVELLO



PROGETTO FARMACIA DEI SERVIZI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FARMACIA

Come noto, ai sensi del D.M. 16.12.2010, le Farmacie territoriali possono costituire un tramite per i cittadini che intendono avvalersi di prestazioni professionali, mettendo a disposizione dell'utenza nominativi di infermieri o fisioterapisti disponibili per attività libero professionale a domicilio.

Le Farmacie possono, altresì, offrire prestazioni professionali svolte in libera professione, con un tariffario concordato, sia all'interno di propri locali, che al domicilio del paziente.

Responsabilità dei professionisti

È responsabilità di ogni professionista svolgere l'attività con le modalità più idonee a garantire la propria sicurezza e quella dell'utente.

Presso la Farmacia, il professionista è tenuto ad erogare esclusivamente le prestazioni concordate con il titolare, purché rientranti fra quelle previste dal proprio profilo professionale.

Al domicilio dell'utente, il professionista è libero di erogare qualunque prestazione gli venga richiesta, sempre purché rientrante fra quelle previste dal proprio profilo professionale.

PRESTAZIONI EROGABILI DA INFERMIERI

All'interno della Farmacia, l'infermiere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e compatibilmente con gli spazi/attrezzature disponibili, può erogare le seguenti prestazioni:

- supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, o alle prestazioni strumentali, secondo quanto stabilito dal presente documento;
- effettuazione di medicazioni (lesioni cutanee, ustioni, ulcere trofiche da pressione o vascolari, medicazioni post chirurgiche). Eventuali applicazioni di farmaci (di proprietà del paziente) sono possibili solo su prescrizione medica. Per tali prestazioni, l'infermiere deve eventualmente utilizzare materiale/strumentario monouso e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alle attività svolte;
- effettuazione di cicli iniettivi intramuscolo o sottocute esclusivamente su prescrizione medica (anche su ricetta), nella quale siano riportate via e frequenza di somministrazione, posologia e concentrazione (dove prevista). Anche per tali prestazioni, l'infermiere deve eventualmente utilizzare materiale/strumentario monouso e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati all'attività svolta;
- svolgimento di attività concernenti l'educazione alla salute, in particolare nell'ambito di progetti/campagne informative che la Farmacia realizza in collaborazione con le istituzioni sanitarie pubbliche;
- messa in atto di iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie;
- erogazione di ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale (ad es., misurazione pressione, pesatura corporea, bendaggio traumi, educazione uso ausili e dispositivi, educazione all'autosomministrazione farmaci, educazione ad una corretta alimentazione/igiene).

Presso il domicilio del paziente, l'infermiere può erogare tutte le prestazioni rientranti nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, fermo restando che per alcune tipologie di prestazione è indispensabile il possesso da parte del paziente della prescrizione del medico.

PRESTAZIONI EROGABILI DA FISIOTERAPISTI

All'interno della Farmacia, il fisioterapista, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e compatibilmente con gli spazi/attrezzature disponibili, può erogare le seguenti prestazioni:

- definizione e stesura del progetto e piano di trattamento, volto all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive e viscerali, utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica periodica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Presso il domicilio del paziente, il fisioterapista può erogare tutte le prestazioni rientranti nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

PERCORSO DEL PAZIENTE CHE RICHIEDE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

